DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1979

che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

(79/1071/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro in materia di imposta sul valore aggiunto non può in linea di massima essere ricuperato in un altro Stato membro ;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono, per il solo fatto che il loro campo d'applicazione è limitato al territorio nazionale, un ostacolo all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune ; che è pertanto necessario adottare norme comuni di reciproca assistenza fra gli Stati membri in materia di ricupero ; che tali norme devono essere applicate anche per il ricupero degli interessi e delle spese relative a crediti ;

considerando che in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, il Consiglio, con la direttiva 76/308/CEE (3), ha adottato norme comuni ;

considerando che in materia fiscale si può ricorrere a queste medesime norme ; che è di conseguenza sufficiente estendere il campo d'applicazione della direttiva 76/308/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il titolo della direttiva 76/308/CEE è modificato come segue :

« Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché di prelievi agricoli e di dazi doganali, e concernente l'imposta sul valore aggiunto. »

Articolo 2

L'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE è modificato come segue :

a) la lettera « d) » è sostituita dalla lettera « e) » ;

b) il seguente punto « d) » va inserito dopo il punto « c) » :

« d) all'imposta sul valore aggiunto ».

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. PRETI

(1) GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 62.
(2) GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 79.
(3) GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18.